

TI_GERICHTE 11.2001.99 vom 11. Oktober 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.99

FR: TI_GERICHTE 11.2001.99 du 11 octobre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.99 del 11 ottobre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione di tali contributi è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. Il relativo ammontare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.). Il mantenimento di figli minorenni è retto – per diritto federale – dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato (art. 280 cpv. 2 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato perciò alle richieste delle parti, né alle allegazioni o alle prove offerte, e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

E. 2

Il Segretario assessore ha accertato che il marito guadagna fr. 4'748.25 mensili (compresi gli assegni familiari) e la moglie fr. 2'471.– (compresi gli assegni familiari). Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2'861.70 mensili, quello della moglie in fr. 2'735.60, quello in denaro di _____ in fr. 1'040.– e quello dell'altra figlia _____ in fr. 985.– fino al 31 gennaio 2001, rispettivamente in fr. 1'040.– in seguito. Accertato un ammanco mensile, il contributo di mantenimento per le figlie è stato ridotto a fr. 838.50, rispettivamente a fr. 783.50 mensili dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 e a fr. 811.– mensili ciascuna dal 1° febbraio 2001.

E. 3

L'appellante chiede che il fabbisogno del marito sia ridotto a fr. 2'684.25, stralciando dal minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 100.– per tenere conto dell'indennità ammessa per pasti consumati fuori casa e fr. 77.45 per l'imposta di circolazione e l'assicurazione dell'autovettura. a) Il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito fr. 200.– per i pasti consumati fuori casa, visto che l'impiego nell'edilizia impedisce all'interessato di rientrare al domicilio a mezzogiorno. Ora, è vero che le spese di sostentamento, nelle quali rientra il vitto, sono già considerate nell'importo di fr. 1'100.– del minimo di base del diritto

esecutivo (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU ___/_____pag. _____). Se non che, il supplemento per pranzi fuori casa non si identifica con le spese effettive, ma serve a coprire il maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa. Non vi è quindi motivo per ridurre il minimo di base. b) Quanto alle spese per l'autovettura, il convenuto è domiciliato a _____ e lavora a _____. Egli ha sufficientemente reso verosimile quindi la necessità di usare la vettura a fini professionali. Del resto, non gli si riconoscesse un'indennità per l'automobile, nelle sue condizioni gli andrebbe riconosciuta un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, di modo che nel risultato l'apprezzamento del primo giudice non muterebbe. L'appello su questi punti è di conseguenza destinato all'insuccesso.

E. 4

L'appellante afferma che il fabbisogno delle figlie non è garantito e che esse in realtà sopportano l'ammacco della madre, mentre il padre beneficia di un'eccedenza personale. Essa chiede pertanto di fissare in fr. 1'040.– mensili il fabbisogno e il contributo per le figlie. Il primo giudice, preso atto che nella versione più aggiornata delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo l'ammontare riconosciuto per costi vari è raddoppiato, se non triplicato, rispetto alla versione precedente, ha ritenuto prudente e opportuno attenersi ai “vecchi valori, scorporare i weiteren Kosten, sostituirli con quelli della versione precedente e caricare le parti dell'onere allegatorio e probatorio per quelle spese allargate (quali quelle sportive, per lezioni musicali, di argent de poche) che, in vigenza di comunione domestica, erano effettivamente inserite nel budget familiare” (sentenza impugnata, pag. 6 a metà). Tale metodo di calcolo non può essere condiviso. Secondo la giurisprudenza di questa Camera, ripetutamente pubblicata (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), il fabbisogno dei figli minorenni si determina sin dagli anni ottanta in base alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, applicando i necessari correttivi e adattandole di caso in caso alla singola fattispecie, segnatamente alla situazione logistica ed economica dei genitori. Nella versione più aggiornata in vigore dal 1° gennaio 2000, le citate raccomandazioni prevedono per un figlio dell'età compresa fra 1 e 6 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1'580.– mensili, compresi fr. 360.– per cura ed educazione, rispettivamente per un figlio dell'età compresa fra i 7 e i 12 anni fr. 1'540.– mensili, compresi fr. 540.– per cura ed educazione. La voce “costi vari” comprende, tra l'altro, spese per i trasporti, le attività sportive, le assicurazioni, la formazione e l'istruzione, le attività ricreative, la cultura, le vacanze e la “paghetta” (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 11). I fabbisogni indicati nella nuova edizione delle raccomandazioni non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento a valori medi. Il reddito familiare considerato dalle raccomandazioni, inoltre, si situa sotto la media nazionale, al punto che i fabbisogni esposti sono consigliati soprattutto per famiglie di condizione modesta (op. cit., pag. 10). Non vi è dunque motivo, nella fattispecie, per ridurre tali importi.

E. 5

In concreto il fabbisogno medio in denaro di _____ dev'essere stabilito pertanto in fr. 1'360.– mensili (fr. 1'540.–, meno metà della spesa per cura ed educazione di fr. 180.–, che la madre presta in natura). Quello per _____ va calcolato in fr. 1310.– mensili fino al 31 gennaio 2001 (fr. 1'580.–, meno metà della spesa per cura ed educazione di fr. 270.–) e in seguito in fr. 1'360.–, come per la sorella. L'importo insufficiente di fr. 985.– per

_____ e di fr. 1'040.– per _____ fissato dal primo giudice va pertanto corretto d'ufficio, a tutela delle minorenni.

E. 6

Per quanto riguarda il fabbisogno della madre, il primo giudice ha ridotto l'onere di locazione da fr. 1'650.– a fr. 1'090.– considerando la quota a carico delle figlie (due volte fr. 280.–). Tenuto conto che in realtà tale posta ammonta, in base alle note raccomandazioni, a fr. 305.– per ogni figlia, l'onere d'alloggio dell'istante dev'essere fissato in fr. 940.–, onde un fabbisogno mensile di fr. 2'585.60. Per gli stessi motivi il fabbisogno del convenuto va stabilito in fr. 2'711.70 mensili, il primo giudice avendo ammesso un onere di locazione paritario a quello della moglie.

E. 7

Il marito sostiene invero che il reddito della moglie dovrebbe essere fissato in fr. 3'470.– mensili poiché dall'interrogatorio formale è risultato che essa svolgeva un lavoro accessorio con un guadagno di fr. 800.– mensili, attività che potrebbe benissimo riprendere dato che l'attività principale è a tempo parziale (osservazioni, pag. 7). Così argomentando, tuttavia, l'interessato si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché le motivazioni del Segretario assessore, secondo cui la possibilità di svolgere un'attività accessoria dipendeva dalle esigenze del datore di lavoro precedente, sarebbero criticabili. Su questo punto la censura è finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Sia come sia, quand'anche si computasse alla moglie un reddito tale da coprire l'ammacco familiare, la situazione dell'interessato non muterebbe, già per il fatto che egli dovrebbe sempre versare alle figlie l'intera sua disponibilità. Il marito adduce di avere oneri supplementari, come le rate di fr. 632.75 mensili destinate al rimborso di un debito verso la Banca _____ e debiti fiscali per fr. 3'898.65. A parte il fatto però che egli non rivendica l'inserimento di tali spese nel proprio fabbisogno, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi (Rep. 1985 pag. 93). Tali debiti possono essere inseriti nel fabbisogno solo nella misura in cui non intacchino la copertura dei bisogni minimi della famiglia (SJZ 1997 pag. 379 n. 11). L'appellante non spiega per quale motivo sia stato contratto il debito verso la banca. Per di più, nella fattispecie le figlie non vedono coperto il loro fabbisogno, di modo che l'inserimento di tale passivo nel fabbisogno familiare è escluso.

E. 8

Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue: Periodo dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001 reddito del

marito	fr. 4748.25	reddito della moglie	fr.
2471.—	fr. 7'219.25	mensili fabbisogno minimo del marito	fr. 2711.70
fabbisogno minimo della moglie	fr. 2585.60	fabbisogno in denaro di _____	fr. 1310.—
_____	fr. 1360.—	fabbisogno in denaro di _____	fr. 1310.—
fr. 7967.30	mensili ammanco	fr. 748.05	mensili
Periodo dal 1° febbraio 2001 in poi	reddito del marito	fr. 4748.25	reddito della moglie
fr. 2471.—	fr. 7'219.25	mensili fabbisogno minimo del marito	fr. 2711.70
fabbisogno minimo della moglie	fr. 2585.60	fabbisogno in denaro di _____	fr. 1360.—
_____	fr. 1360.—	fabbisogno in denaro di _____	fr. 1310.—
fr. 8017.30	mensili ammanco	fr. 798.05	mensili
Per consolidata			

giurisprudenza l'obbligo del debitore alimentare trova il proprio limite nella disponibilità che gli rimane, una volta dedotto dal reddito il fabbisogno personale. L'eventuale ammanco va a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno. Tale principio è valido pure per i contributi dovuti ai figli minorenni (DTF 127 III consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 285 CC). In concreto il convenuto, dedotto dal proprio reddito di fr. 4'748.25 il fabbisogno minimo di fr. 2'711.10 mensili, dispone di fr. 2'036.– mensili per far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti delle figlie, che ammonterebbero a complessivi fr. 2'670.– mensili fino al 31 gennaio 2001 e a fr. 2'720.– mensili in seguito. Occorre pertanto ridurre tali le somme in proporzione. Considerato che le disponibilità dell'appellato coprono circa il 76% (74% in seguito) dei fabbisogni, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione a fr. 1'037.– per _____ e a fr. 999.– per _____ fino al 31 gennaio 2001, rispettivamente a fr. 1'018.– per ciascuna figlia dal 1° febbraio 2001. L'appello deve dunque essere accolto entro questi limiti.

E. 9

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), rinunciandosi a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe l'appellante. _____ rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno impone pure una modifica della ripartizione degli oneri di prima istanza. Per quanto riguarda la contestazione in materia di ripetibili, non quantificate, la domanda è irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1). L'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante. Se non che, la relativa indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito merita a sua volta di essere accolta, data la situazione di indigenza in cui egli versa e il fatto che la resistenza all'appello non poteva dirsi sin dall'inizio priva di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). L'indennità dei patrocinatori sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 4. A titolo di contributo di mantenimento per le figlie, _____ verserà nelle mani di _____, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti importi mensili: dal 15 dicembre 2000 al 31 gennaio 2001: fr. 1'037.– (compreso l'assegno familiare) per _____, e fr. 999.– (compreso l'assegno familiare) per _____; dal 1° febbraio 2001: fr. 1'018.– per entrambe (compresi gli assegni familiari). § invariato §§ invariato 6. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico di _____ e per lo stesso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 900.– per ripetibili ridotte. III. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. IV. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. V. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____; _____; _____; Comunicazione alla Pretura del _____.

Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.